

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1891 Anno 2023  
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI  
Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE  
Data pubblicazione: 20/01/2023

Oggetto: compensi  
professionali

## ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30654/2021 R.G., proposto da  
[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. Stefania  
Giribaldi, con domicilio in Cremona, Via Bottani n. 1.

**-RICORRENTE-**

contro

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro p.t..

**-INTIMATO-**

avverso l'ordinanza del Tribunale di Treviso, depositata in data  
30.10.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno  
9.12.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

### **RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.**

**1.** L'avv. [REDACTED] impugna con ricorso in tre motivi  
l'ordinanza del Tribunale di Treviso che, pronunciando sulla  
domanda di pagamento delle spettanze professionali per la difesa  
di un imputato ammesso al gratuito patrocinio, ha confermato il

decreto emesso dal GIP in data 23.8.2019, con cui era stato liquidato l'importo di € 3212,00, oltre accessori.

Il Ministero non ha svolto difese.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

**2.** Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 12 D.M. 55/2014, lamentando che il Tribunale, nel liquidare il compenso, non abbia tenuto conto della complessità dell'attività svolta, consistita nella difesa penale per fatti di omicidio aggravato, svoltosi in più udienze e con l'esame di complesse questioni in diritto.

Il secondo motivo denuncia la violazione del D.M. 55/2014, per aver il Tribunale liquidato il compenso solo per talune attività difensive, nulla avendo riconosciuto per le indagini preliminari, per quelle difensive e per le attività svolte in fase cautelare.

Il terzo motivo denuncia l'omessa e insufficiente motivazione, per aver il Tribunale respinto la richiesta di emendare il decreto di liquidazione, sostenendo che la richiesta era sproporzionata, ma senza spiegare le ragioni di tale decisione.

**3.** I tre motivi sono fondati.

Questa Corte ha più volte ricordato che il giudice ha sempre l'obbligo di indicare il criterio adottato per la liquidazione del compenso e di esporre le ragioni per le quali abbia ritenuto di non attribuire al difensore voci elencate nella nota o di liquidare gli onorari in misura inferiore alle richieste, potendo esercitarsi il controllo sulla correttezza della decisione solo ove sia chiaramente enunciati i motivi di eventuali decurtazioni (Cass. 15443/2021;

Cass. 1617/2020; Cass. 4871/2018; Cass. 16996/2018; Cass. 8824/2018; Cass. 18905/2017).

A tale compito si è sottratto il Tribunale che, pur dando conto che, con il decreto impugnato, il difensore aveva ottenuto un importo superiore ai parametri medi per studio, introduzione, istruttoria e decisione, e quindi un compenso ritenuto congruo alla luce della complessità delle questioni, della natura della contestazione, del numero di udienze e dei testi escussi, si è pronunciato solo sui compensi della fase svoltasi dinanzi al Gip\Gup, senza provvedere sulle ulteriori richieste formulate dal difensore anche per la difesa esercitata nella fase cautelare (reale e personale), durante le indagini preliminari e quelle difensive.

Nulla è detto – in motivazione – riguardo alle specifiche prestazioni elencate nella nota specifica.

Sono quindi accolti i tre motivi di ricorso; l'ordinanza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Treviso, in persona di altro giudice, anche per le spese di legittimità.

#### **P.Q.M.**

accoglie i tre motivi di ricorso, cassa l'ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Treviso, in persona di altro Magistrato, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione